# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE

**(Istruzione pubblica e belle arti)**

## MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1964

*(9ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente RUSSO**

### INDICE

**DISEGNI DI LEGGE**


« Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » **(72)** (*D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 136, 141
BELLISARIO . . . . . 137, 138, 139, 140
DONATI, *relatore* . . . . . 137, 138, 139
GRANATA . . . . . 138
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 139, 140

« Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » **(93)** (*D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . 134, 135, 136
LIMONI, *relatore* . . . . . 134
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 135

« Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » **(104)** (*D'iniziativa dei senatori Moneti ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 141, 143, 144, 149, 150
BALDINI, *relatore* . . . . . 141, 149
BELLISARIO . . . . . 149
GRANATA . . . . . 145, 146, 148, 150
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 142, 145, 146, 148, 149, 150
MONETI . . . . . 142, 143, 145, 149
SCARPINO . . . . . 144
SPIGAROLI . . . . 142, 143, 144, 147, 148, 149
STIRATI . . . . . 145


*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Donati, Giorgi, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Oliva, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.*

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere, sostanzialmente contrario:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che il provvedimento in esame è ancora una volta uno di quei provvedimenti settoriali da considerare in un'impostazione organica e generale della materia.

Per quel che riguarda la parte di competenza, si ritiene che il provvedimento comporti indubbiamente un maggior onere per il bilancio dello Stato, senza che sia data indicazione di una valida copertura finanziaria.

Infatti col disegno di legge si viene ad allargare il numero di coloro che potrebbero conseguire l'immissione nel ruolo speciale transitorio con trattamento più favorevole, e con un evidente maggior onere per il bilancio dello Stato.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può esprimere, allo stato degli atti, parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento ».

Il disegno di legge è stato tuttavia messo all'ordine del giorno; se il relatore e il rappresentante del Governo ci offriranno elementi utili, potremo infatti chiedere alla 5ª Commissione di rivedere il suo parere.

L I M O N I , *relatore.* Si tratta di un disegno di legge di modesta portata. Esso muove dal lodevole proposito di sistemare nei ruoli dello Stato, personale che serviva nelle scuole statali alle dipendenze degli enti locali, dei Comuni in particolare. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, all'articolo 17 contiene norme tendenti a sistemare nei ruoli organici, o ruoli aggiunti, il personale della scuola media e delle scuole di avviamento professionale, dipendente dalle Amministrazioni comunali.

Ma nella legge stessa si fa riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il quale stabilisce che per il passaggio nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti sono necessari sei anni di lodevole e continuativo servizio.

Ora tale personale ausiliario viene assunto anno per anno; e può accadere che fra un anno e l'altro vi sia qualche periodo di sospensione nel servizio; di qui la difficoltà, per questo personale, di maturare l'anzianità richiesta per l'immissione in ruolo. La situazione è poi più grave per il personale proveniente dai ruoli della scuola di avviamento alle dipendenze dei Comuni. Detto personale, come si sa, era in condizioni ancor più aleatorie in quanto i Comuni, tante volte, non avevano neanche nella pianta organica il posto di segretario, di applicato di segreteria o di bidello della scuola di avviamento, e assumevano questi dipendenti di anno in anno, talvolta con delle interruzioni alla fine dell'anno scolastico, per riassumerli poi dopo un mese o due all'inizio del nuovo anno.

Il disegno di legge mira proprio a sanare questa situazione, prevedendo che una sospensione del servizio inferiore ai 60 giorni non interrompa l'anzianità richiesta per l'immissione in ruolo.

Ora, come ha detto il Presidente, c'è un parere negativo della Commissione finanze e tesoro. Con tutto il rispetto dovuto ai membri di un'altra Commissione, possiamo rilevare che la prima osservazione contenuta

nel parere non rientra nella competenza della 5ª Commissione; se mai, sarebbe di competenza della 1ª Commissione giudicare se sia il caso o meno di prendere un provvedimento di carattere settoriale.

A tal proposito noi diciamo che le altre amministrazioni non hanno bisogno di analogo provvedimento in quanto il personale avventizio non sottostà alle sospensioni di servizio consuetudinarie cui è invece sottoposto il personale della scuola.

Per quanto riguarda poi la copertura, osservo che si tratta qui di un disegno di legge che riguarda poche centinaia di persone provenienti dalla scuola media e dalla scuola di avviamento e che non entreranno in ruolo neanche quest'anno. Ma, ammesso anche che entrino in ruolo in seguito all'approvazione di questo disegno di legge, quale maggiore spesa ne deriverà? Nessuna, perchè queste persone entrano al coefficiente iniziale della carriera, quello stesso che hanno come segretari, bidelli e applicati di segreteria avventizi. La maggiore spesa, se mai, sarà negli oneri riflessi. Ma io mi domando se proprio sia il caso di preoccuparsi per un onere imputabile a un capitolo del bilancio che dispone di molti miliardi di lire. Noi sappiamo tutti che quando si stabilisce il fabbisogno al principio dell'anno finanziario, per spese relative al personale, si prevede sempre un certo margine. Ora io ritengo che nel capitolo 76 dell'attuale bilancio c'è spazio finchè si vuole per accogliere queste modeste richieste.

Quindi, se non è possibile procedere subito all'approvazione, dato il parere negativo già espresso, io chiedo sia ripreso il discorso con la Commissione finanze e tesoro perchè riveda il suo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Limoni per la sua relazione, e prima di proseguire nella discussione, vorrei pregare il Governo di darci qualche chiarimento su tutta la questione dell'inquadramento del personale cui il provvedimento si riferisce nei ruoli dello Stato. All'atto della istituzione della scuola media unica noi fissammo le linee per la sistemazione di questo personale; ma a quanto mi risulta, la questione non è stata ancora definita.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con la legge n. 1859 istitutiva della nuova scuola media, il Parlamento si è preoccupato della situazione di quel personale esecutivo che nelle scuole di avviamento era a carico dei Comuni. Con il sorgere della nuova scuola media unificata, evidentemente l'impegno dei Comuni veniva a cessare e si poneva il problema dell'utilizzazione di coloro che si trovavano in tale situazione. Si è previsto che questo personale sarebbe passato, ove lo avesse voluto, nelle file dei dipendenti dello Stato e che coloro i quali avessero maturato una certa anzianità sarebbero stati inquadrati nei ruoli dello Stato. Naturalmente questo inquadramento avrebbe richiesto un po' di tempo, ed anzitutto esigeva delle norme regolamentari. Pertanto, in queste more, noi abbiamo richiesto al Ministero dell'interno, che ha acconsentito, di impartire disposizioni a tutti i Comuni affinchè fino a tanto che questo personale non fosse inquadrato alle dipendenze dello Stato, continuasse ad essere pagato dai Comuni, salvo poi a procedere ad una compensazione delle spese fra Stato e Comune.

Ora in questa operazione si sono presentati gli inconvenienti ai quali ha fatto particolarmente riferimento l'onorevole relatore. In special modo questi inconvenienti si verificano laddove, in piccoli centri, esistendo già sia una scuola di avviamento, sia una scuola media, si è ravvisata, o si ravvisa, l'opportunità di unificare le due scuole, perchè — come è noto — la legge prevede che una scuola media possa avere fino a un massimo di 24 classi. Non sono pochi i piccoli centri nei quali esistono scuola media e scuola di avviamento che insieme non raggiungono le 24 classi; e allora è logico che si proceda — e in parte si è proceduto — alla unificazione. Questa unificazione determina, in molti casi, una sovrabbondanza di personale di segreteria; noi abbiamo impartito delle disposizioni affinchè questo personale venga utilizzato, ove non sia possibile utilizzarlo nello stesso centro e nelle stesse scuole, in scuole vicine, e noi sappiamo che in gran parte questo è stato fatto; però non si è potuto fare e non può farsi senza che si inter-

ponga un certo intervallo di tempo tra il momentaneo licenziamento e la riassunzione ai fini del riassorbimento che noi abbiamo disposto. Ci siamo preoccupati di raccomandare, nella circolare inviata ai Provveditori, di effettuare il riassorbimento il più rapidamente possibile per evitare queste interruzioni di servizio le cui conseguenze sono quelle che ha prospettato l'onorevole relatore; cioè di far venire meno quella continuità da cui scaturisce, alla fine dei sei anni, il diritto di passare nei ruoli. Ma evidentemente non sempre si riesce ad evitare una sia pur breve interruzione del servizio.

Ecco perchè il Governo trova opportuno questo disegno di legge il quale viene a sanare una situazione che, come ben ha detto l'onorevole relatore, non trova riscontro negli altri uffici dello Stato perchè è determinata da una situazione particolare che è maturata nell'ambito della scuola. Naturalmente io non posso entrare in merito per quanto concerne le osservazioni tecniche fatte dalla Commissione finanze e tesoro, però confermo che l'orientamento del Governo è favorevole a questo disegno di legge in quanto esso elimina difficoltà obiettive.

P R E S I D E N T E . Le sono molto grato di queste dichiarazioni. Sarà ora più facile per noi riprendere il discorso con la Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (72)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bellisario, Macaggi, Carettoni Romagnoli Tullia, Moneti e Zaccari: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo — conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni — e la decorrenza della nomina — riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 — deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi.

In particolare se durante tale periodo l'interessato ha prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali, con qualifica, la predetta qualifica gli deve essere riconosciuta come se attribuita per la cattedra in ordine alla quale ha ottenuto i benefici di cui al precedente comma.

Comunico che sul disegno di legge la Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno ha espresso il seguente parere:

« Per quanto di competenza della 1ª Commissione permanente nulla v'è da rilevare nella proposta di legge che contiene norme per dare all'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, una precisa interpretazione che eviti diversità di trattamento nel personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica ».

Comunico altresì che sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro si permette di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che questi provvedimenti particolari trovino definitiva sistemazione nel quadro di una riforma che è auspicabile sia definitiva.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, sul disegno di legge ».

In sostanza, la Commissione finanze e tesoro non è contraria; forse alcune perplessità ci possono essere da parte del Governo, ma per chiarire questa situazione do senz'altro la parola al relatore.

D O N A T I , *relatore*. Dico subito che non sono favorevole al disegno di legge, per questa ragione: il disegno di legge mira unicamente a riconoscere al personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, un servizio non prestato. Poichè noi abbiamo già ridotto il servizio a un minimo di anni, che riteniamo indispensabili per acquisire l'esperienza necessaria a svolgere funzioni direttive, ritengo che non possiamo ulteriormente ridurre questo periodo. Considerando validi, ai fini dei concorsi, gli anni di servizio non prestati, ma riconosciuti per retrodatazione, noi andiamo praticamente ad annullare l'esigenza di un'esperienza didattica fatta realmente nella scuola prima di poter affrontare i concorsi direttivi.

Per queste ragioni, ripeto, sono contrario al disegno di legge.

B E L L I S A R I O . Siccome questi argomenti li abbiamo già ascoltati dal senatore Donati, quando, nella passata legislatura, un analogo disegno di legge fu da noi discusso, io vorrei allora ripetere quanto allora dissi in risposta al relatore. Debbo anzitutto ricordare che questo disegno di legge, nello scorcio dell'ultima legislatura, venne approvato all'unanimità, quindi anche col voto del senatore Donati. Non dico questo per fare un appunto a chicchessia, ma solo per ricordare che, nel corso dell'ultima legislatura, egli si era dichiarato favorevole al disegno di legge.

D O N A T I , *relatore*. Votai a favore perchè non mi resi ben conto di che cosa si trattasse, non avendo potuto assistere a tutta la discussione.

B E L L I S A R I O . Per quel che riguarda il merito della questione, il disegno di legge fa riferimento alla legge 16 luglio 1960, n. 727, che fissava la decorrenza delle nomine in ruolo dalla data dalla quale era stata effettuata la nomina di coloro che avevano partecipato ai concorsi originari. Evidentemente questa integrazione alla legge precedente del 13 marzo 1958, n. 165, venne sancita proprio per significare che non si doveva trattare soltanto di una retrodatazione di carattere economico, ma anche di una retrodatazione di carattere giuridico a tutti gli effetti. L'intenzione del legislatore, nell'approvare la legge n. 727, era proprio quella di dare a questi insegnanti che, per ragioni di carattere militare o di altro genere, non avevano potuto partecipare ai concorsi del 1942, una reintegrazione di tutti i loro diritti non soltanto agli effetti economici, ma anche agli effetti giuridici. Evidentemente, se questa norma ha valore, deve valere anche per quel che riguarda la partecipazione ai concorsi direttivi, quindi per direttori didattici se si tratta di scuole elementari, per presidi se si tratta di scuole secondarie. Mi pare che questo sia logico; altrimenti dovremmo, qualora non approvassimo questo disegno di legge, tornare a modificare la legge n. 727. Dovremmo dire che questa decorrenza giuridica vale a tutti gli effetti, tranne per quanto riguarda il numero degli anni di servizio occorrenti per essere ammessi alla partecipazione ai concorsi a posti direttivi.

Queste sono le ragioni che io credo militino a favore del disegno di legge, che è di carattere interpretativo. Vorrei pregare quindi anche il senatore Donati di riflettere su questi argomenti che sono validi indipendentemente dal fatto che noi abbiamo ridotto il

numero degli anni di servizio per la partecipazione ai concorsi direttivi. Questa è una norma di carattere generale che estende i benefici a tutti coloro che possono godere della retrodatazione, indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

GRANATA. Condivido le argomentazioni addotte dal senatore Bellisario a sostegno del disegno di legge nei confronti del quale l'onorevole relatore ha espresso parere contrario.

Vorrei ricordare alla Commissione che, quando si discusse nella passata legislatura analogo disegno di legge, io mi permisi di rilevare l'incongruità di quella dizione « salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti », che poi, molto opportunamente, l'VIII Commissione della Camera soppresse, perchè era evidente che annullava la validità di quanto era disposto precedentemente. Non intendo, ora, qui rivendicare il privilegio della paternità di questo rilievo, ma desidero solo aggiungere alle argomentazioni esposte dal collega Bellisario un'altra considerazione che, a mio giudizio, serve a ridimensionare le preoccupazioni espresse dal senatore Donati.

La legge dispone un certo numero di anni di effettivo servizio per consentire l'accesso a determinati concorsi, in quanto il legislatore ritiene, giustamente, che occorra una esperienza didattica per l'immissione nel ruolo direttivo.

Questo, senza dubbio, è giusto; bisogna, però, tener presente che tutti coloro i quali verrebbero a beneficiare di questo disegno di legge hanno già quel minimo di 5 anni di servizio effettivamente prestato, quindi, possono accedere ai concorsi indipendentemente dal fatto di avere ottenuto la retrodatazione o meno. A che cosa serve, allora, il disegno di legge? Serve solo per consentire, a coloro che non hanno potuto partecipare ai concorsi del 1942 e del 1943, perchè impediti da ragioni di guerra, di avvalersi, sul piano dei titoli, di questo servizio non prestato — perchè impediti, appunto, da ragioni di guerra —, fermo restando che hanno già, di fatto, l'esperienza didattica di cui parlava il collega Donati. Si tratta, quindi, di un doveroso atto di riparazione, che non incide sulla preparazione didattica indispensabile per accedere ai concorsi direttivi, nei confronti di questo personale che viene, così, ad essere rimesso sullo stesso piano degli altri dipendenti dell'Amministrazione dello Stato i quali, con leggi simili, hanno ottenuto tale riconoscimento giuridico.

Mi sembra, pertanto, che le preoccupazioni espresse dal senatore Donati non abbiano ragione di esistere; sarebbe perciò opportuno che egli ridimensionasse il suo giudizio per evitare che si arrivi ad una deliberazione in aperto contrasto con il parere del relatore.

DONATI, *relatore*. Il disegno di legge dice: « deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi ». Questo provvedimento, quindi, esclude la valutazione dei titoli, non serve allo scopo cui accennava il senatore Granata.

GRANATA. Ma è logico che, se si è ammessi ai concorsi, questi anni vengano riconosciuti utili a tutti gli effetti.

DONATI, *relatore*. « Utile ai fini dell'ammissione ai concorsi », significa che bisogna raggiungere i 6 anni di servizio per poter concorrere al posto di direttore didattico e i 5 anni di servizio per poter concorrere al posto di preside. La formulazione proposta non si riferisce alla valutazione dei titoli.

GRANATA. Possiamo, eventualmente, modificare la dizione.

BELLISARIO. Non potete, però, dimenticare quei maestri elementari i quali debbono raggiungere 12 anni di servizio per poter partecipare al concorso direttivo.

DONATI, *relatore*. Sottolineo, dunque, che il testo, così com'è formulato, non risponde allo scopo. D'altra parte, io domando: l'insegnante che è stato in aspettativa, per ragioni di salute, per un anno o due, vede considerato questo periodo, ai fini della valutazione dei titoli, nei concorsi? Cer-

tamente no, perchè non ha prestato effettivamente servizio. Allora, o noi diciamo che ai fini della valutazione dei titoli sono validi tutti gli anni di servizio considerati ai fini della carriera; oppure diciamo che sono validi solo gli anni di servizio effettivamente prestato.

Vorrei fare, poi, un'altra considerazione. È stato dato per scontato il superamento del concorso del 1942 — che pure disponeva di un numero limitato di posti — anche per coloro che hanno sostenuto un semplice esame colloquio, ottenendo, così l'immissione in ruolo e la retrodatazione. Vantaggi, quindi, ce ne sono già stati tanti! Perchè dobbiamo ulteriormente valorizzare questa posizione in confronto a quella di altri insegnanti che, effettivamente vincitori di concorsi, hanno prestato gli anni di servizio richiesti? È una situazione di privilegio che, mi pare, si deve combattere.

L'unica obiezione valida è quella del senatore Bellisario, concernente i maestri non laureati e senza diploma di vigilanza che possono accedere al concorso direttivo solo dopo 12 anni di insegnamento. Diciamolo, però, chiaramente: perchè si pretendono 12 anni? Perchè si pensa che una esperienza didattica più ampia possa, in qualche modo, sostituire la mancanza dei titoli di studio.

B E L L I S A R I O . Molti di questi maestri, non è che non abbiano insegnato in quegli anni; hanno insegnato come supplenti.

D O N A T I , *relatore*. Questo non lo discuto.

Sappiamo, però, che la legge precedente ha posto un limite, cioè la considerazione del servizio prestato. Ci troveremmo, quindi, in questa difficoltà: come potrà essere valutato il titolo di questi insegnanti che hanno avuto il riconoscimento dell'anzianità? Con quali qualifiche? Voi sapete che i titoli sono valutati in base alle qualifiche. Ora, 10, 12 anni di retrodatazione, senza servizio effettivamente prestato, come si qualificano? Come farete, quindi, a valutarli ai fini del concorso? Bisognerebbe dire, allora, che a questi insegnanti deve essere data la qualifica del primo anno di servizio prestato. Perchè questa ingiustizia? Nascono dei problemi immensi. Perchè vogliamo far nascere un simile ginepraio quando, di fatto, ai concorsi direttivi questi insegnanti non possono normalmente concorrere?

Sono queste le ragioni per cui mi sento estremamente perplesso di fronte al disegno di legge.

B E L L I S A R I O . Anche quelli che non hanno partecipato ai concorsi direttivi hanno beneficiato della retrodatazione giuridica, anche per quanto riguarda gli scatti di carriera. Hanno avuto riconosciuti gli anni di servizio, naturalmente, con una qualifica di buono o sufficiente.

D O N A T I , *relatore*. Ai fini della carriera!

B E L L I S A R I O . Anche ai fini della carriera giuridica, perchè uno non passerebbe da un grado all'altro se avesse una qualifica negativa.

D O N A T I , *relatore*. Nessuna disposizione vincola alla qualifica il passaggio da un coefficiente all'altro. La qualifica non influisce affatto ai fini della carriera, influisce soltanto ai fini del concorso, per merito distinto, e dei trasferimenti.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo disegno di legge suscita, effettivamente, molte perplessità e quindi invita ad una matura riflessione.

Si tratta di un'interpretazione autentica che scaturisce, evidentemente, da una interpretazione controversa, incerta, di una legge precedente. Qual'è il punto della controversia?

Il servizio riconosciuto, ai fini della decorrenza della nomina in ruolo, a coloro che sono stati oggetto della legge 16 luglio 1960, n. 727, non è stato considerato utile ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi. Qui, il problema è stato in gran parte superato perchè, come è stato detto, per quanto concerne l'ammissione ai concorsi per preside, tutto questo personale ha già maturato ormai,

al di fuori di ogni possibile contestazione, l'anzianità necessaria che è stata notevolmente ridotta. Aggiungiamo che i concorsi a preside sono stati banditi, sono in corso di esecuzione e siccome il loro svolgimento comporterà molto tempo e, prima che siano conclusi, altri ne potranno essere banditi, le persone interessate aggiungeranno altri anni al loro effettivo servizio.

Sotto questo profilo, il senatore Bellisario ha osservato che rimane incerto solo un punto, quello concernente gli insegnanti elementari i quali, non avendo nè laurea nè diploma di vigilanza, debbono aver maturati 12 anni di servizio per essere ammessi ai concorsi direttivi. Per tutto il resto del personale, la norma interpretativa non ha più ragione di esistere.

Nel corso della discussione, però, l'obiettivo del provvedimento si è venuto modificando; infatti, si è parlato addirittura di emendare la dizione. In questo caso, però, andremmo molto al di là della norma interpretativa, perchè giungeremmo al riconoscimento non solo ai fini dell'ammissione ai concorsi, ma ai fini del punteggio, ai fini della valutazione dei titoli.

Al riguardo, debbo confessare che non so come stiano, esattamente, le cose, se cioè, questi anni di servizio riconosciuti per legge, ma non effettivamente prestati, siano valutati o meno.

Abbiamo sentito un'obiezione che il relatore ha fatto richiamandosi ad una norma generale, per cui, per esempio, gli anni di aspettativa, per motivi di famiglia o di salute, non vengono valutati nel punteggio dei titoli perchè, appunto, in quel periodo non si è prestato servizio.

Personalmente sarei molto perplesso ad accettare un criterio differenziato, perchè in questo caso, coloro i quali hanno fruito degli anni di aspettativa avrebbero un buon diritto per reclamare anche la valutazione di quegli anni ai fini dei concorsi. Mi pare, quindi, che questa parte richieda di essere accertata ed io potrei assumere informazioni sulla situazione, con particolare riferimento alla valutazione del punteggio.

È emersa, però, anche la questione della qualifica e qui io vorrei invitare la Commissione a riflettere un po', perchè ai fini della qualifica noi, con questa norma interpretativa, veniamo a creare una effettiva sperequazione nei confronti del personale che è stato oggetto della legge n. 727. Che cosa dice, infatti, questa norma interpretativa? Stabilisce che coloro i quali, prima del superamento del concorso, prestavano servizio come supplenti, con qualifica, avranno il riconoscimento di questa qualifica nella valutazione dei titoli. Da questo si ricava, ovviamente, che coloro i quali non prestavano servizio come supplenti, non potranno avere alcun riconoscimento. Chi sarebbero, in questo caso, i danneggiati? Solo gli ex combattenti, i reduci dalla prigionia, che erano impediti, appunto, da ragioni di guerra.

B E L L I S A R I O . Molti di questi ritornarono nel '44 e insegnarono pure non essendo di ruolo.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo dire proprio questo. La legge n. 727 concerne sia coloro che, rimasti in Patria, a casa loro, non poterono partecipare ai concorsi del '42 per motivi di persecuzione politica o razziale, sia coloro i quali si trovavano militari o nei campi di prigionia e deportazione. Ora, mi consentirete di dire che, in questo caso, noi creiamo una sperequazione a danno degli ex combattenti e dei reduci dalla prigionia.

Vorrei che si riflettesse un po' prima di deformare così una legge che ha preso come oggetto tutta una categoria di danneggiati di guerra, prima di creare una situazione di particolare privilegio per coloro che, occasionalmente, riportarono un minor danno, perchè rimasero a casa, sia pure con tutti i disagi, ma non assaporarono l'amarezza del campo di prigionia.

Per queste considerazioni e anche perchè, per quanto mi concerne, vorrei assumere informazioni sulla valutazione, ai fini dei titoli, degli anni di servizio considerati, inviterei la Commissione ad una più approfondita meditazione.

P R E S I D E N T E . Credo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad accordare questo rinvio per un ulteriore approfondimento, sia da parte del Governo, sia da parte della Commissione stessa.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (104)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti, Bellisario, Bartolomei e Zannini: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado ».

Ricordo che nella seduta del 19 scorso fu nominata una Sottocommissione, col compito di approfondire lo studio dell'argomento e di elaborare un nuovo testo che tenesse conto dei numerosi rilievi formulati nel corso della discussione svoltasi.

La Sottocommissione ha concluso il suo esame e ha presentato il nuovo testo, da essa elaborato, che risulta del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

" Il Provveditore agli studi sulla base della mancanza di personale abilitato o laureato, constatata nell'anno scolastico precedente, deve chiedere al Ministro della pubblica istruzione l'autorizzazione ad accettare la domanda di maestri abilitati o laureati nella scuola elementare.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali, valutando il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229.

A parità di merito tra il concorrente abilitato o laureato in ruolo nella scuola elementare e l'abilitato o laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Nel conferimento annuale degli incarichi e delle supplenze di cui alla presente legge, il possesso della laurea specifica e della abilitazione è titolo di preferenza rispetto al possesso delle lauree affini alla materia di insegnamento alla quale si concorre " ».

Prego il relatore di volere illustrare brevemente la portata di questo nuovo testo.

B A L D I N I , *relatore*. La Sottocommissione ha tenuto conto delle divergenze e delle preoccupazioni che sono emerse durante la discussione che si è svolta in questa sede e ha cercato di formulare un testo, il quale peraltro può essere ulteriormente migliorato.

La preoccupazione della Sottocommissione è stata quella di cercare di conciliare la proposta del senatore Moneti con le esigenze scolastiche che si manifestano nelle varie provincie in relazione alla mancanza di personale abilitato o laureato. Considerando che per i Provveditori potrebbe essere difficile valutare la situazione dell'anno in corso, onde dare luogo, poi, alla relativa richiesta di autorizzazione al Ministro per assumere il personale necessario, abbiamo detto: « Il Provveditore agli studi sulla base della mancanza di personale abilitato o laureato, constatata nell'anno scolastico precedente, eccetera ». A questo punto, però, sorge la preoccupazione che il Provveditore, riferendosi alla graduatoria dell'anno precedente, possa chiedere l'autorizzazione per assumere un dato numero di maestri, lasciando fuori qualcuno dei giovani che conseguiranno la laurea nell'anno in corso. Per questo motivo chiediamo al Governo di esprimere il suo giudizio sulla nuova dizione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Devo dire che al nuovo testo, in linea di massima, il Governo è favorevole.

M O N E T I . Signor Presidente, desidero innanzitutto dare un chiarimento ad alcuni colleghi i quali mi avevano chiesto quale fosse la precisa portata delle due leggi che vengono citate nel presente testo.

Le leggi citate riguardano la valutazione del servizio dei maestri elementari. La legge 2 agosto 1952, n. 1132, in particolare, stabilisce che, al maestro, il servizio elementare di ruolo o non di ruolo può essere valutato, a partire dal 22° anno di età — anno previsto per il conseguimento del titolo di laurea — fino al limite massimo di tre punti e mezzo.

S P I G A R O L I . Si riferisce ai maestri delle scuole legalmente riconosciute?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La legge dice: « nelle scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

M O N E T I . Sono state incluse anche le scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, proprio per estendere la valutazione del servizio anche se prestato in scuole non statali.

La modifica successiva contenuta nella legge 14 ottobre 1960, n. 1229, stabilisce che il servizio prestato in ruolo nella scuola elementare possa essere valutato fino a un massimo di punti sette, a partire dal 24° anno di età. In tal modo, il maestro elementare aveva la possibilità di ottenere lo stesso punteggio del laureato che concorreva per la scuola media, cioè il massimo di sette punti, ma veniva apportata anche una modifica per la valutazione della qualifica, che nelle leggi precedenti non era contemplata. Si stabiliva, cioè, che la qualifica del maestro elementare, riferendosi solo all'ultimo triennio di servizio di ruolo, così come anche per gli insegnanti della scuola media, venisse valutata in base a due terzi del suo valore tabellare. Questo è il contenuto delle due leggi citate nel nuovo testo che io ho voluto ricordare per chiarire in quale misura può essere valutato il servizio del maestro elementare; il limite non può essere superiore ai sette punti, quale che sia il servizio, e la qualifica riportata dal maestro, nell'ultimo triennio, deve essere valutata in base ai due terzi del suo valore tabellare.

Venendo, ora, al disegno di legge in esame, faccio presente, prima di tutto che dal momento che presentai il disegno di legge dichiarai ch'esso tendeva non già a tutelare gli interessi di una categoria o di un gruppo, ma gli interessi della scuola; devo ora riconoscere, per scrupolo di coscienza, che il testo concordato con gli amici, può dar luogo a qualche inconveniente, in vista dei possibili sviluppi che potrebbe avere la questione, e tenendo presenti anche i suggerimenti dati dalla Commissione di indagine, la quale prevede il bando di concorsi pubblici. Naturalmente, a questo proposito, non potrà non avere una certa valutazione il servizio prestato nella scuola media. E allora, non capricciosamente, ma perchè ce lo impone la situazione, creiamo una distinzione tra grossi centri e piccoli centri. Infatti, potrebbe avvenire che alcuni siano in condizioni di poter prestare servizio e acquisire titoli ed esperienze, mentre altri si troverebbero estromessi: si potrebbe, quindi, avere una differente situazione per quanto riguarda le possibilità di impiego. Il nostro testo prevede che il Provveditore, constatata la mancanza di insegnanti sulla base dell'anno precedente, chieda al Ministero l'autorizzazione ad accettare le domande. A questo proposito, vorrei far presente che sarebbe opportuno lasciare il testo così come è. Ho sentito che qualcuno vorrebbe aggiungere qualche aggettivo; e qualche altro direbbe « sulla base di una constatata notevole mancanza ». Ora, una espressione di questo genere renderebbe soggettiva la valutazione, perchè non si sa bene quando una mancanza sia da considerare notevole o meno. Dieci sono pochi o parecchi? E cento?

Con il testo che abbiamo escogitato verranno certamente fuori degli inconvenienti, ma dobbiamo tener presente che l'inconveniente più grave sarebbe quello di mantenere la scuola nel disagio nel quale attualmente

si trova, dovendo servirsi di un personale non preparato.

S P I G A R O L I . Non posso fare a meno di esprimere due forti riserve nei confronti del testo che è stato predisposto. La prima — direi — è di procedura. Avevo raccomandato caldamente, prima di prendere decisioni su una materia così delicata, così incerta come quella riguardante i due fenomeni degli studenti universitari che insegnano e dei maestri laureati, di avere dei dati ben precisi; a questo proposito, avevo fatto una raccomandazione molto calorosa, accettata dal Governo. Quanti sono questi maestri laureati? Si dice che siano circa 12.000; ma dove sono? E se sono raggruppati solo in determinate sedi, le maggiori, vale la pena di prendere un provvedimento come questo? Se accertiamo che nelle piccole sedi, nelle quali, effettivamente, vi è un numero rilevante di studenti universitari che insegnano, i maestri laureati sono pochi, vale la pena prendere un provvedimento come questo che, realmente, può avere delle conseguenze e dei riflessi molto gravi e preoccupanti, dal punto di vista organizzativo, per l'Amministrazione centrale? Faccio, inoltre, presente che alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge con la quale si chiede che il beneficio già concesso in parte, e che si vuol perfezionare a favore dei maestri laureati, venga concesso agli insegnanti delle scuole medie secondarie di primo grado, ai fini dell'insegnamento nelle scuole medie superiori. Ora, vi lascio immaginare quale situazione verrebbe a creare un provvedimento di questo genere per i Provveditorati e per il Ministero che devono provvedere all'incarico!

Ad ogni modo, prima di prendere qualsiasi decisione, desideravo avere questi dati. Vedo, però, che la maggioranza della Commissione desidera spingere avanti la discussione e accelerare i tempi per arrivare ad una decisione, senza aver prima avuto i dati in questione.

P R E S I D E N T E . Mi pare che non vi sia questo proposito di una decisione affrettata! Vi è, semplicemente, un'intesa di larga massima sul nuovo testo.

S P I G A R O L I . La seconda riserva è in ordine al merito. Nel testo proposto si parla di « mancanza di personale abilitato o laureato, constatata nell'anno scolastico precedente »; ma quali devono essere le dimensioni di questa mancanza? Questo è il problema, poichè se noi non precisiamo la misura della mancanza, se, cioè, non affermiamo che l'immissione dei maestri laureati deve essere pari alla mancanza, rischiamo di portare un grave pregiudizio ai laureati non maestri di ruolo, che potrebbero essere esclusi dall'insegnamento. La mancanza può essere di 10 unità, ma i maestri laureati che potrebbero essere immessi nelle graduatorie in posizione da scacciare gli altri, potrebbero essere 20. Ed ecco, allora, che si creerebbe una situazione in base alla quale 10 laureati non maestri andrebbero a fare un altro mestiere fuori dell'insegnamento. Se non è determinato il meccanismo per cui i maestri laureati devono solo colmare la mancanza e non devono entrare in uno spazio riservato ad altri, noi creiamo una legge molto pericolosa ai fini del reclutamento degli insegnanti. Tra l'altro, poi, la legge porta già un pregiudizio agli insegnanti laureati non di ruolo, dal momento che diversi di questi laureati nominati per sedi più gradite, più agevoli, in virtù dell'immissione dei maestri laureati che, probabilmente, occuperanno le posizioni migliori, verranno spostati in sedi più disagiate. Questo, però, è uno svantaggio che si può anche tollerare e accettare al fine di colmare questa grave lacuna della mancanza dei laureati, e al fine di eliminare il fenomeno di studenti universitari che insegnano; però, non si può in nessun caso accettare un'immissione di maestri laureati tale che crei la disoccupazione per i laureati non di ruolo

M O N E T I . Non so se il senatore Spigaroli ha considerato che il servizio, che noi proponiamo venga valutato al maestro laureato, decorre, secondo la disposizione da noi proposta, dall'anno nel quale ha conseguito la laurea e che, comunque, non può mai

essere superiore a quello previsto dalle leggi citate. Ora, chi consegue la laurea molto tardi è difficile che abbia i sette punti richiesti.

S P I G A R O L I . Si tratta di dati aleatori: io voglio dei dati precisi, per avere la sicurezza che nessun laureato non di ruolo venga estromesso dal servizio.

P R E S I D E N T E . Attendiamo dal Governo chiarimenti su questo punto.

S C A R P I N O . Mi rendo conto delle preoccupazioni affacciate dal collega Spigaroli, ma i dati che egli richiede sono già noti. Non abbiamo delle cifre precise, ma si sa che circa 20.000 studenti universitari, dei primi anni di Università, insegnano nella scuola media; si sa che alcuni di questi studenti hanno avuto, addirittura, incarichi direttivi, di presidenza. Si sa che in alcune regioni di Italia, credo in Toscana, ad Arezzo, o in qualche altro centro, degli studenti ginnasiali vengono chiamati a coprire posti di insegnanti. Ora, penso che la preoccupazione affacciata nell'altra riunione, cioè di consentire agli studenti universitari di riprendere i loro studi, di laurearsi e di conseguire la migliore preparazione culturale e didattica, debba essere il motivo che ci guida, dopo una matura riflessione, a prendere questo provvedimento, per dare alla scuola ciò di cui ha bisogno. Quale è stata la nostra preoccupazione quando ci siamo riuniti nella Sottocommissione? Quella di evitare che i Provveditorati agli studi potessero avere tali poteri da turbare l'equilibrio esistente. Di conseguenza, limitando i poteri discrezionali del Provveditore, abbiamo voluto dargli la possibilità di agire sulla base di una situazione oggettiva di una mancanza cioè, di insegnanti accertata sul piano provinciale, con l'obbligo poi di chiedere al Ministro della pubblica istruzione l'autorizzazione ad accettare le domande dei maestri abilitati o laureati di ruolo nella scuola elementare. Avevo, addirittura, pregato il senatore Moneti di includere nell'emendamento anche la seguente espressione: « entro il limite dei posti non coperti nell'anno precedente, da personale abilitato o laureato ». Questo per me era necessario per chiudere in una morsa i poteri del Provveditorato; infatti, se gli si lascia la possibilità di accettare domande tutti potranno fare la domanda. Bisogna evitare che sul Provveditore si esercitino (come ognuno di noi sa per esperienza) delle pressioni, affinchè vengano resi disponibili dei posti quando invece non lo sono.

Ora, tutte queste perplessità e queste preoccupazioni, a mio modo di vedere, non hanno ragione di essere, se si considera che il più grave disagio per la mancanza di personale insegnante si ha nel Centro-Sud e se si considera che, per i prossimi 5 anni, ci vorranno 120.000 docenti e per i prossimi 10 anni 240.000. Quindi, a parte il fatto che i professori di ruolo della scuola media, abilitati in altre materie, mi trovano concorde nei confronti della loro aspirazione di poter andare ad insegnare negli istituti superiori, vista la carenza di insegnanti di latino, italiano, greco, le cui cattedre vengono affidate a studenti universitari che non sono nemmeno alla vigilia della laurea, io concordo sull'opportunità di approvare al più presto questo provvedimento per dare serenità ai giovani che frequentano gli studi superiori

Per tutti questi motivi, sarei di avviso di approvare l'articolo unico nel nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione che proporrei però di formulare, nel primo comma, nel seguente modo·

« Il Provveditore agli studi, constatata la mancanza di personale abilitato o laureato, sulla base dei dati acquisiti nell'anno scolastico precedente, entro il 15 agosto di ogni anno, deve chiedere al Ministro della pubblica istruzione l'autorizzazione ad accettare le domande dei maestri abilitati o laureati di ruolo nella scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione per singole graduatorie autorizza il Provveditore agli studi a conferire l'incarico ai maestri abilitati o laureati entro il limite dei posti non coperti, nell'anno precedente, da personale abilitato o laureato e di quelli coperti da maestri laureati ».

L'ultimo comma del nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione andrebbe poi sostituito dal seguente:

« Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali il possesso dell'abilitazione o della laurea specifica è titolo di preferenza assoluta rispetto alla laurea affine all'insegnamento per il quale si concorre ».

In questa maniera, a mio avviso, il Provveditore ha poco margine e deve fare il suo dovere.

M O N E T I . Se, per esempio, però di posti ce ne sono solo 5 e vi sono 10 domande, è un grosso guaio!

S T I R A T I . Prendo la parola per qualche precisazione e per sollevare ancora qualche dubbio che non è stato fugato dal lavoro della Sottocommissione.

Innanzitutto, io ribadisco il concetto, o meglio, la constatazione che noi ci troviamo dinanzi a più Italie scolastiche, non ad una sola, così come ci troviamo dinanzi a più Italie agricole. Così, se è vera l'affermazione che in alcune provincie vi è assoluta mancanza di professori laureati, è altrettanto vero che in altre provincie vi è ancora un certo numero di laureati che aspettano di svolgere la loro attività come docenti nella scuola media.

Quindi, a mio parere, bisogna congegnare un provvedimento che tenga nella dovuta considerazione le necessità di sistemazione di tutto il personale laureato. Noi non possiamo ammettere che il laureato in lettere sia posto in secondo piano, in secondo ordine rispetto al maestro laureato di ruolo, anche per il fatto che, come ho già sostenuto nella precedente discussione, noi facciamo già una notevole concessione quando diamo al maestro di ruolo laureato la facoltà di insegnare nella scuola media. Mi sembra che non si possa dimenticare questo presupposto. Quindi — ripeto — noi vogliamo che il maestro laureato di ruolo possa essere ammesso ad insegnare nella scuola media, laddove ci sia una carenza notevole di insegnanti laureati, ma non possiamo consentire con coloro che vorrebbero, in qualche modo, costituire delle posizioni di privilegio nei confronti dei maestri laureati.

In secondo luogo, l'inconveniente più grave, sul quale prego la Commissione di fermare la propria attenzione, consiste nell'accertamento della mancanza di laureati specifici sulla base della situazione dell'anno precedente. È un punto sul quale avemmo un largo scambio di idee a livello di Sottocommissione. Anche io sono dell'opinione che il Provveditore dovrebbe fare questi accertamenti non sulla base dell'anno precedente, ma sulla base delle domande in corso.

G R A N A T A . Se questo è possibile, siamo tutti d'accordo.

S T I R A T I . Questo è necessario per non assistere alla estromissione nemmeno di un laureato, il quale, nel frattempo, possa fare la domanda.

Quindi, fermi questi principi, siamo d'accordo sulla norma proposta, ma non possiamo consentire che i laureati, i quali fin dall'inizio dei loro corsi di studio hanno previsto una determinata attività come docenti nella scuola media, siano messi da parte o in coda alle graduatorie. Questi sono i concetti fondamentali che ho voluto ribadire.

M A G R I ' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In primo luogo desidero fornire alla Commissione gli elementi che sono stati richiesti dal senatore Spigaroli, quelli, naturalmente, che sono a disposizione degli uffici. Premetto che non è facile accertare quanti siano oggi in Italia i maestri di ruolo provvisti di laurea. Ciò importerebbe ricerche molto complesse. Posso però fornire alcuni dati: gli insegnanti elementari che, nell'anno scolastico 1962 63, hanno richiesto ed ottenuto, nei loro confronti, la applicazione della legge n. 585, cioè gli insegnanti di ruolo che hanno insegnato, per effetto di detta legge, nella scuola media, nello scorso anno, sono stati 2.672. Gli insegnanti sprovvisti di titolo che hanno insegnato nella scuola media, sono stati: per le lettere, 6.203; per le lingue straniere 669; per la matematica, 2.125. Abbiamo dunque avuto, nell'anno 1962-63, nella scuola media

8.997 insegnanti sprovvisti di titolo e 2.672 insegnanti elementari di ruolo provvisti di laurea, chiamati a insegnare nella predetta scuola.

G R A N A T A . Ma c'è anche la scuola secondaria di secondo grado.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Senatore Granata, lei sa che nella scuola secondaria di secondo grado le cifre sono di gran lunga inferiori. Può essere interessante per la Commissione conoscere qualche cifra relativa alle singole provincie; posso dire che abbiamo cifre particolarmente o relativamente elevate a Caserta con 98 insegnanti elementari laureati, utilizzati nella scuola media, a Catanzaro con 78, a Cuneo con 77, a Cosenza con 66, a Lecce con 64, a Modena con 45, a Napoli con 50, a Padova con 63, a Perugia con 52, a Reggio Calabria con 81, a Salerno con 101, a Torino con 87, a Venezia con 72, a Verona con 76, a Vicenza con 76.

Se la Commissione vuol conoscere le cifre minori, dirò che abbiamo avuto a Trapani un solo insegnante laureato utilizzato; a Sondrio solo 7; a Sassari 5, a Ragusa 3, a Pisa 4, a Nuoro 6, a Messina 4, a Matera 9, a Massa Carrara 5, ad Aosta 5, a Bolzano 2, a Imperia 9.

Credo che sia anche interessante fare un confronto fra le massime cifre di insegnanti sprovvisti di titolo e le cifre degli insegnanti elementari utilizzati. E qui troviamo alcune discordanze, cioè troviamo che ci sono alcune provincie nelle quali gli insegnanti sprovvisti di titolo sono stati molto numerosi e correlativamente poco numerosa l'utilizzazione di insegnanti elementari di ruolo laureati; il che significa che in queste provincie non si ha molta disponibilità di insegnanti elementari laureati, o comunque non si trovano insegnanti elementari disposti ad andare a raggiungere le sedi scoperte. Per esempio, noi abbiamo ad Ascoli Piceno 146 insegnanti di lettere sprovvisti di titolo; e pur troppo abbiamo un'utilizzazione, per tutte le discipline, di 32 insegnanti elementari laureati. A Bergamo abbiamo avuto 103 insegnanti di ruolo sempre di materie letterarie sprovvisti di titolo e correlativamente solo 36 insegnanti elementari laureati utilizzati in tutti i settori. A Cagliari la cifra degli insegnanti sprovvisti di titolo è stata molto alta: per le lettere, 298; e gli insegnanti elementari laureati, purtroppo, sono stati soltanto 34. A Campobasso, di fronte a 148 insegnanti sprovvisti di titolo per le lettere, 40 maestri laureati; mentre a Caserta la legge ha giuocato bene perchè abbiamo avuto 98 insegnanti elementari laureati utilizzati e 77 sprovvisti di titolo. A Catanzaro, 139 sprovvisti di titolo, ma 78 utilizzati; a Chieti, 156 sprovvisti di titolo e solo 30 utilizzati; a Cosenza, 213 sprovvisti di titolo e 66 utilizzati; a Foggia, 135 sprovvisti di titolo e 23 utilizzati; a Frosinone 143 sprovvisti di titolo e 38 utilizzati.

Non proseguo perchè è chiaro che in realtà noi ci troviamo di fronte ad un fatto del quale dobbiamo tener conto: che cioè nelle provincie in cui più alte sono le cifre degli insegnanti sprovvisti di titolo, purtroppo non molto alte sono le cifre degli insegnanti elementari laureati che si possono utilizzare

Ecco perchè mi pare che da questi dati che ho presentato si possa desumere che le preoccupazioni qui affacciate non devono essere sopravalutate, cioè la preoccupazione che in queste provincie deficitarie l'utilizzazione più larga degli insegnanti laureati di ruolo possa determinare un fenomeno di disoccupazione nel campo dei laureati. Io non lo credo. Noi probabilmente utilizzeremo tutti gli insegnanti laureati di ruolo disponibili, o comunque disposti, e avremo, purtroppo, ancora un'aliquota di posti che dovremo affidare a personale non provvisto di titolo.

Premesse queste notizie, io esprimo adesso il punto di vista del Ministero sull'emendamento, che in linea di massima è favorevole. Naturalmente bisognerà apportare qualche modifica di dettaglio, anche di forma Mi pare sia stato proposto, da parte di un settore politico, di stabilire la data entro la quale il Provveditore debba richiedere al Ministero l'autorizzazione: il 15 agosto Forse è troppo presto, non è necessario fare così in fretta. Comunque, possiamo stabilire una data, quale che sia, che deve servire alle graduatorie dell'anno successivo. È mia opinio-

ne che non debba abrogarsi la facoltà generale di presentare la domanda, ma si debba stabilire che in determinate provincie questa domanda venga presa in una considerazione particolare. Del resto, su questo è giudice la Commissione: se cioè la legge n. 585 debba essere ridotta a funzionare soltanto nelle provincie nelle quali i Provveditori chiedono e ottengono l'autorizzazione, o se si debba prevedere che la legge n. 585, così come è stata congegnata fino a questo momento, abbia sempre la sua applicazione sul piano nazionale. Su questo punto intendo rimettermi interamente alla Commissione.

Mi pare poi che si debba dare l'autorizzazione ad agire per determinate graduatorie, perchè può accadere, per esempio, che in una provincia la deficienza sia esclusivamente per insegnanti di lettere e non ci sia invece per insegnanti di matematica, o di lingue straniere. Quindi mi pare che si debba dire « per determinate graduatorie ».

Il senatore Scarpino ha posto l'accento sull'opportunità che il Provveditore abbia l'autorizzazione limitata a un determinato contingente, cioè che possa chiamare insegnanti laureati fino a un numero corrispondente a quello dei posti rimasti scoperti nell'anno precedente. È stato obiettato da una parte: questo importerebbe come conseguenza che possano rimanere dei posti scoperti e degli insegnanti elementari di ruolo non utilizzati. Questo no, perchè è chiaro che se restano posti scoperti, il Provveditore utilizzerà anche gli altri insegnanti. Può capitare invece che, essendosi nel frattempo verificata una maggior disponibilità dei laureati, l'utilizzazione di insegnanti elementari fino a quella determinata cifra lasci qualche recente laureato senza posto.

Onorevoli senatori, mi permetto a questo punto di dire che è certo apprezzabile in noi quest'ansia di perfezione che ci porta a voler raggiungere un'esattezza matematica in tutte le cose; però, dato che la perfezione non è di questo mondo, se anche nella situazione attuale dovesse accadere che in qualche provincia, (ma io ritengo non accadrà) momentaneamente, un giovane appena laureato resti per un anno o due senza il posto nella scuola — posto che poi troverà agevolmente in altre scuole — io francamente non me ne preoccuperei eccessivamente di fronte a un interesse di carattere così generale come quello di far sì che questa cifra, che non è quella comunemente annunciata, ma che è sempre preoccupante, di 8997 insegnanti sprovvisti di titolo, possa essere notevolmente ridotta. Credo che non riusciremo ad eliminarla, ma credo che con questa disposizione riusciremo a comprimerla anche notevolmente. Ecco perchè mi dichiaro anche, in linea di massima, sfavorevole all'emendamento relativo alla laurea specifica, che si vorrebbe introdurre nell'ultimo comma del disegno di legge, perchè bisognerebbe anzitutto specificare cosa sia la laurea specifica. D'altra parte, quando noi consentiamo a un insegnante di ruolo laureato di entrare nella graduatoria, mi pare che questo comma perda notevolmente di importanza e che sia meglio, per questo, limitarsi ad una soluzione di carattere generale. Esiste questo problema, e noi speriamo di risolverlo, soprattutto per quanto si riferisce alle lingue straniere, ma creare qui, adesso, una situazione particolare, parlare di lauree specifiche e non specifiche, mi pare che complicherebbe le cose.

S P I G A R O L I . Avrei da presentare un emendamento, analogo a quello proposto da parte comunista, che, però, mi sembra più efficace al fine di impedire quel fenomeno veramente doloroso dell'esclusione di pochi o numerosi laureati dall'insegnamento. Proporrei, in sostanza, di inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Non potrà essere effettuata la nomina di un numero di maestri laureati, inclusi nella graduatoria di cui al secondo comma, superiore a quello dei posti che non è possibile coprire con personale fornito di laurea valida per l'insegnamento nelle scuole secondarie ».

In effetti, il Ministero non potrà avere di fronte a sè una visione precisa della situazione, non potrà seguire l'evoluzione di una situazione che è ancora estremamente fluida il 15 agosto; occorre un meccanismo matematico ed io penso che, con un emendamen-

to di questo genere, si possa ottenere lo scopo. I maestri laureati prendono nella graduatoria la posizione che compete loro in base al punteggio, al servizio e al titolo di cui dispongono; non è detto, però, che debbano essere nominati tutti, ma nel numero che la situazione esige. Così noi abbiamo la certezza matematica che nessun laureato sarà privato del posto, perchè sarebbe veramente grave e lesivo degli interessi della scuola se avvenisse questo fenomeno anche per un solo elemento.

G R A N A T A . A me pare che in cotesto modo noi ritorniamo, praticamente, — anche se l'intenzione è diversa — al testo precedente che volevamo modificare perchè è chiaro che i Provveditori, interpretando alla lettera il testo di questo emendamento, dovrebbe nominare prima tutti i laureati.

S P I G A R O L I . Non è vero, perchè, al 1° ottobre, i Provveditori avranno il quadro preciso della situazione e sapranno che ci sono, per esempio, 20 posti che non possono essere ricoperti dal personale laureato; nomineranno, allora, in base alla graduatoria, 20 maestri laureati ma poi si fermeranno e continueranno con la nomina dei soli laureati.

G R A N A T A . Se il Provveditore deve, prima, compiere l'accertamento dei posti disponibili, per i quali non si prevede la nomina di personale fornito di laurea e, poi, procedere alla nomina, seguendo la graduatoria, dei maestri laureati entro il numero indicato da quella carenza contemporaneamente accertata, tanto vale modificare soltanto il nostro emendamento, e cioè, facendo riferimento alla carenza accertata nell'anno in corso, anzichè nell'anno precedente.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregarvi, onorevoli senatori, di considerare la realtà del lavoro dei Provveditorati. Pensare che un provveditorato, soprattutto un grande provveditorato, possa sapere, al momento in cui inizia le nomine, con matematica certezza quante cattedre rimangono scoperte, è proprio un'assurdità.

Tenete, poi presente, che le graduatorie sono numerosissime e che il nome di un laureato figura spesso in numerose graduatorie. Come potete pretendere che il Provveditore faccia questo calcolo, per sapere quanti posti resteranno scoperti in quelle determinate discipline d'insegnamento? È impossibile, perchè ad un certo punto, anche se per l'insegnamento delle lettere nella scuola media può contare su un certo numero di laureati, una parte di questi laureati, poi, partirà per altri lidi, cioè accetterà l'incarico nei licei o nel ginnasio, eccetera.

Questa previsione, credetemi, è quindi assolutamente impossibile. D'altro canto, tenete presente anche un'altra esigenza della scuola.

Quest'anno abbiamo anticipato notevolmente tutto il calendario degli adempimenti, perchè desideriamo vivamente, almeno per quanto sta in noi, evitare che l'effettivo inizio delle lezioni sia molto ritardato rispetto alla data prevista del 1° ottobre. Per questo, non basta soltanto anticipare le date degli adempimenti, ma occorre anche sveltire gli adempimenti medesimi. Ora, se noi creiamo ai provveditori preoccupazioni di questo genere, con la conseguenza di dovere ad un certo momento fermare il lavoro per chiedere al Ministero una autorizzazione, oppure per fare una specie di calcolo preventivo che, ritengo, non sarà mai preciso — e vorrei dire neanche approssimativo — complicheremo notevolmente le cose.

Io insisto ancora nel dire che si potrebbe studiare un emendamento che, a un certo punto, suoni invito, avvertimento per i Provveditori, i quali, nell'andare via via avanti nella graduatoria, tengano presente la necessità di non lasciare dei laureati disoccupati. Un emendamento di questo genere potrebbe essere studiato, ma credo che non si possa andare più in là, anche perchè — ripeto — penso che non avremo un fenomeno di disoccupazione di laureati. Non crediate che al numero di cattedre scoperte corrisponda una uguale deficienza di personale laureato! Tenete presente che, in queste provincie, vi sono dei laureati che si contentano di restare

nella città o nella sede preferita ad insegnare in una scuola parificata, o ad insegnare privatamente, o a svolgere altre attività, piuttosto che accettare l'incarico in una sede particolarmente disagiata. Ora, quale è il motivo che giustifica questo emendamento alla legge n. 585? È quello di incoraggiare gli insegnanti elementari di ruolo a venire in maggior numero alla scuola secondaria, offrendo loro delle sedi meno sgradite. Quindi, ritengo che non avremo questi dannosi riflessi, anche perchè, indubbiamente, il Ministero, nell'aderire alle richieste dei provveditorati, terrà presenti le statistiche e, se il fenomeno avrà una portata molto modesta, evidentemente non darà il consenso richiesto dai Provveditori. Bisogna pure lasciare questi margini di giudizio, se si vuole che il meccanismo funzioni bene!

B E L L I S A R I O . Se si potesse accettare l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli, saremmo tutti tranquilli.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In questo modo crea te un grave inciampo al lavoro dei provveditorati.

S P I G A R O L I . Ho potuto notare, dalle cifre fornite dal Sottosegretario di Stato, che i grossi provveditorati non sono impegnati in questo problema; sono impegnati soltanto i provveditorati medi e piccoli, i quali possono fare questo accertamento.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Provveditorato di Cagliari ha mezza Sardegna.

S P I G A R O L I . I maestri laureati copriranno, al massimo, la metà dei posti che dovrebbero essere coperti, quindi lì non sorge il problema.

P R E S I D E N T E . A questo punto riterrei opportuno rinviare la discussione alla settimana prossima per formulare definitivamente il testo dell'emendamento proposto.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono perfettamente d'accordo.

M O N E T I . Ho ascoltato con molta deferenza la proposta del Presidente, ma, essendo emersi dalla discussione dei punti unanimemente accettati, penso che si possa procedere alla formulazione precisa dell'articolo e, quindi, alla definizione del problema. Desiderio di tutti era quello di procedere al conferimento degli incarichi in base ad una situazione di deficienza accertata. Se fosse stato possibile, anche noi della Sottocommissione avremmo voluto che il Provveditore fosse in grado di fornire i dati per l'anno in corso, ma, non essendo questo possibile, ci siamo riferiti all'anno precedente. Data l'unanime preoccupazione di non estromettere i laureati, mi sembra che l'emendamento da noi proposto, basandosi sulla constatata mancanza riferita ai dati dell'anno precedente, trovi il consenso di quasi tutti. Ora, a me pare che tra una settimana ci troveremo, esattamente, allo stesso punto.

P R E S I D E N T E . Io avevo fatto una proposta, ma sono pronto a continuare la discussione fino a quando volete.

S P I G A R O L I . Personalmente, sono favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Presidente.

B A L D I N I , *relatore.* Se il Governo e la Commissione accettano l'emendamento del senatore Spigaroli, si potrebbe continuare la discussione e vedere fino a che punto esso possa essere inserito nel provvedimento. Se, invece, vi fossero delle difficoltà, si potrebbe rinviare la discussione di otto o dieci giorni per studiare a fondo il problema.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho già detto che, per ragioni pratiche, la proposta non può essere accettata. Sarei ben lieto di poterla accogliere, ma — ripeto — per ragioni pratiche questo non è possibile, perchè o i Provveditori non saranno in grado di applicarla, o chie

deremo loro di fare uno studio analitico complicatissimo, anche per un medio provveditorato, che li impegnerà per giorni e giorni, con pregiudizio della tempestività delle nomine e con risultati approssimativi.

G R A N A T A . Signor Presidente, anche noi condividiamo le preoccupazioni del senatore Spigaroli e, se fosse stato possibile accettare il suo emendamento senza arrecare nocumento al lavoro dei provveditorati, saremmo stati ben lieti di accoglierlo, anche perchè lo spirito che informa il secondo comma dell'emendamento da noi proposto nasce dalle stesse preoccupazioni. Poichè, però, il Governo, molto autorevolmente, ci fa presente l'assoluta impossibilità di accedere alla proposta del senatore Spigaroli, per non creare notevole intralcio al lavoro dei provveditorati, riteniamo che la formula migliore sia quella proposta nel nostro emendamento, che, in definitiva, con qualche leggera modificazione formale, riprende il testo concordato.

A questo punto, mi pare inutile un ulteriore rinvio e, pertanto, riterrei opportuno concludere la discussione oggi stesso.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che, preliminarmente, la Commissione debba pronunciarsi sulla questione di fondo alla quale ho accennato: deve, cioè, decidere se vuole che la legge n. 585 continui ad operare, nella sua formulazione attuale, su tutto il territorio nazionale, o se vuole che operi, in base all'emendamento, in quelle provincie e con quelle graduatorie, per le quali sarà data particolare autorizzazione. Comunque, lo emendamento deve essere rielaborato e, pertanto, vorrei chiedere un aggiornamento, riservandomi di presentare un testo rielaborato nella prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 13.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari